

ORDINANZA

Registro Ordinanze n. 16
Prot. n. 4611 del 11/03/2016

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA

VISTA l'ordinanza N. 10 di prot. n. 3094, concernente la disciplina della circolazione stradale nella Zona a Traffico Limitato del centro storico per l'anno 2015;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, ed in particolare l'art. 5, comma 3, secondo il quale, per la regolamentazione della circolazione stradale, gli enti proprietari provvedono con ordinanze motivate emesse dagli organi competenti secondo e nei limiti previsti dai successivi art. 6 e 7;

VISTO l'art. 7, comma 1 C.d.S. (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), secondo il quale, all'interno dei centri abitati, le ordinanze sono adottate con ordinanza del Sindaco;

VISTO l'art. 2, comma 7, secondo il quale le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere e le strade locali sono sempre comunali quando sono situate all'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 26/2/2001, inerente "Delimitazione della Zona a Traffico Limitato del centro storico", ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il Nuovo Codice della Strada, e in particolare l'art. 1, comma 1, seconda parte, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lett. b), e dell'art. 7, comma 1, lett. a) C.d.S., secondo cui, i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade non comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ATTESO che la presente ordinanza è stata preventivamente illustrata alla Giunta Comunale;

O R D I N A

In attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 26/02/2001, inerente "Deliberazione della zona a traffico limitato del centro storico", ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, nel tratto di penisola che si estende da L.go Goethe sino all'estremità nord (e quindi ricomprendente le aree stradali denominate P.le Orti Manara, via Catullo, via Arici, Passaggio Campana dei Caduti, V.le Gennari, via S.Pietro in Mavino, via Faustina, via Punta Staffalo, Sentiero dei Pini, P.zza Piatti, via Porto Bianchi, V.lo Carpentini, P.zza Porto Valentino, via Piana, Passaggio Broli, P.zza San Salvatore, via Vittorio Emanuele, V.le Re Desiderio, V.lo Arco, via Antiche Mura, via Ansa dei Longobardi, P.zza Flaminia, via Santa Maria Maggiore, via Campana, V.lo Strentelle, via Romagnoli, via

Casello, P.zza Carducci, P.zza Mosaici, via Dante, via Bocchio, V.lo Bisse, P.zza Castello e L.go Goethe), **l'accesso e la circolazione con i veicoli sono consentiti alle categorie di utenti indicate negli allegati "A" e "B" alla presente ordinanza, in stretta relazione all'utilizzo proprio del veicolo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti per ciascuna categoria determinati e delle disposizioni generali stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.**

E' abrogato ogni precedente provvedimento in contrasto con la presente ordinanza ed in particolare è abrogata l'ordinanza n. 10 del 11/3/2015.

Sono fatti salvi i provvedimenti che disciplinano l'accesso e la circolazione nell'area pedonale di P.zza Carducci, in attuazione della deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 26/02/2001.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro giorni 120 dallo stesso termine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, contro le ordinanze che dispongono della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine di giorni 60, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.

La Polizia Locale e gli altri di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

La presente ordinanza, redatta in quattro esemplari, di cui uno inserito nella raccolta generale delle ordinanze, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione – I^a Sezione civile, con le sentenze 5 febbraio 1979, n. 744, e 9 maggio 1979, n.2657, che per tali ordinanze hanno stabilito a stessa forma di pubblicazione prevista per i regolamenti comunali.

IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA
f.to Dr. Roberto TONINELLI



Allegato “A”

**NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA
PER L'ACCESSO E IL TRANSITO CON VEICOLI
NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO**

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per tutte le categorie di utenti, le modalità di accesso e circolazione variano in base a due periodi, quello estivo e quello invernale, ovvero in base a periodo unico.

Il periodo estivo, salvo specifica deroga, decorre dal lunedì antecedente di quattordici giorni la Pasqua.

Il periodo invernale decorre dal giorno 15 del mese di ottobre.

Previa adeguata informazione dell'utenza, la decorrenza dei periodi può essere anticipata o posticipata qualora si renda opportuno in base all'andamento della stagione turistica.

E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. per tutte le categorie di utenti (Pedonalizzazione), dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio.

Per accedere e circolare occorre munirsi di autorizzazione permanente o di permesso temporaneo, rilasciati dal Comune di Sirmione.

I villeggianti in strutture ricettive devono dotarsi dell'apposito permesso temporaneo rilasciato dall'Azienda di Promozione Turistica – sede I.A.T. di V.le G.Marconi.

L'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo devono essere esposti sul veicolo in maniera ben visibile ovvero esibiti a richiesta degli organi di Polizia Stradale.

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono personali e sono rilasciati a persone fisiche.

Nel caso di società, le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono rilasciati al rappresentante legale.

Anche per la categoria dei "FORNITORI" l'accesso e la circolazione nella ZTL è subordinato al rilascio di autorizzazioni permanenti o permessi temporanei previa verifica dei limiti di massa e dimensione dei veicoli, con particolare riferimento all'altezza.

Le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei non possono essere utilizzati da terzi, salvo i componenti dello stesso nucleo familiare ovvero i dipendenti delle società nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.

In caso di accertato abuso, l'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo saranno ritirati.

Le autorizzazioni permanenti hanno validità annuale, corrispondente all'anno solare, fatta salva la possibilità di disporre per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe.

Le autorizzazioni permanenti sono rilasciate nel rispetto della normativa fiscale, fatta eccezione per quelle connesse con l'espletamento di funzioni istituzionali.

LIMITI DIMENSIONALI DEI VEICOLI

Il transito è comunque vietato:

- ai veicoli aventi altezza superiore a metri 2,70;
- ai veicoli aventi larghezza superiore a metri 2,20;
- ai veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a metri 6,00;
- ai veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Il transito nella Zona a Traffico Limitato con veicoli aventi portata superiore a quella massima su indicata, può essere autorizzato qualora risulti indispensabile nell'esecuzione di natura edilizia o per interventi contingenti quali il rifornimento di combustibile, lo spurgo fognario, il recupero di rifiuti speciali etc., previo parere positivo del Settore Lavori Pubblici per quanto concerne la conservazione della pavimentazione e delle altre strutture stradali.

Il limite di massa complessiva dei furgoni isotermitici con gruppo frigorifero per il trasporto di alimenti e comunque elevato a tonnellate 4,00.

CATEGORIA "A" - RESIDENTI ANAGRAFICI

Ai residenti anagrafici in centro storico è consentito il **libero accesso in tutti i giorni feriali, eccetto i prefestivi**, nell'arco delle ventiquattro ore, **con la limitazione massima di due accessi giornalieri eccetto per la circolazione con motocicli e ciclomotori**.

La tessera di prossimità per l'azionamento del "pilomat" è personale e nel caso di utilizzo da parte di terzi, anche occasionalmente, sarà ritirata o disabilitata.

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei residenti anagrafici, muniti dell'apposito contrassegno, condotti dai medesimi o dai componenti dello stesso nucleo familiare, in base ai seguenti orari:

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli a motore termico, con motoveicoli e ciclomotori a motore termico** (con le ultime due categorie di veicoli il divieto di accesso e circolazione al di fuori degli orari consentiti si intende anche come divieto di spostamento all'interno della Z.T.L. e di uscita dalla medesima):

(*)giorni feriali→ dalle ore 00:00 alle ore 24:00

(*)giorni prefestivi→ dalle ore 00:00 alle ore 14:00 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00 - dalle ore 23:00 alle ore 24:00

(*)(**)giorni festivi→ dalle ore 00:00 alle ore 09:30 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00 - dalle ore 23:00 alle ore 24:00

(*) **con il limite di due accessi giornalieri mediante utilizzo del "badge/tessera magnetica";**

()(Pedonalizzazione) E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio.**

- accesso e transito con **veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi** nonché **veicoli ad emissione zero** aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito con apposito contrassegno tranne che dalle ore dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: **Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio.**
- accesso e transito con **veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie**, sempre consentito.

Sono equiparati ai residenti anagrafici i gestori di alberghi (titolare dell'autorizzazione, persona fisica o rappresentante legale ovvero institore della società) che dimorano presso la stessa struttura ricettiva nonché i proprietari delle abitazioni ubicate all'interno dell'area geografica individuata nella planimetria allegata all'ordinanza n. 10 prot. 6947 in data 29/04/2002. A tale categoria si applicano le norme per i residenti anagrafici **con esclusione della possibilità di effettuare la sosta negli spazi riservati di P.le Porto e in tutte le altre aree regolamentate a tempo o a pagamento secondo quanto regolamentato con i relativi provvedimenti viabilistici.**

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autoveicoli a motore termico, con motoveicoli e ciclomotori a motore termico.**

giorni feriali → dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni festivi → dalle ore 00:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00

- accesso e transito con **veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi** nonché **veicoli ad emissioni zero** aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito con apposito contrassegno;
- accesso e transito con **veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie**, sempre consentito.

CATEGORIA "B" - SOGGIORNANTI IN STRUTTURE RICETTIVE DEL CENTRO STORICO

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli dei soggiornanti in strutture ricettive del centro storico, muniti dell'apposito permesso temporaneo rilasciato dall'Azienda Promozione Turistica di Sirmione – sede I.A.T. di Viale G. Marconi, eccetto i veicoli dei clienti in primo arrivo o ultima partenza ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori, per i quali l'accesso e la circolazione sono consentiti senza limitazione, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli e motoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni prefestivi → dalle ore 00:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00
dalle ore 19:00 alle ore 21:00 e dalle ore 23:00 alle ore 24:00

(**)giorni festivi→ dalle ore 00:00 alle ore 09:30 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00 - dalle ore 23:00 alle ore 24:00

()(Pedonalizzazione) E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio.**

La limitazione sopra indicata si applica anche nel caso di ultima partenza.

- accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito tranne che dalle ore 15:00 alle ore 19:00, anche in uscita, nelle seguenti date/giorni: **Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio.**
- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autovetture e motoveicoli.**

giorni feriali→ dalle ore 00:00 alle ore 24:00

giorni festivi→ dalle ore 00:00 alle ore 09:00 e dalle ore 19:00 alle ore 24:00

- accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito;
- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

CATEGORIA "C" - LAVORATORI DIPENDENTI

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei dipendenti presso aziende del centro storico, muniti dell'apposito contrassegno, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi:

(**)giorni feriali e festivi→ dalle ore 06:00 alle ore 23:00

()(Pedonalizzazione) E' vietato il transito anche in uscita dalla Z.T.L. dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio.**

- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

CATEGORIA "D" - LAVORATORI DIPENDENTI ALLOGGIATI

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo dei dipendenti presso aziende alberghiere ubicate a nord dello stabilimento termale e dotate di propri parcheggi interni, che alloggiano presso le stesse strutture, muniti dell'apposito contrassegno, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito con **autoveicoli a motore termico.**

giorni feriali e festivi:	solo ingresso→	dalle ore 06:00 alle ore 07:30
	solo uscita→	dalle ore 24:00 alle ore 01:00

- Per i medici termalisti che alloggiano in strutture ubicate all'interno del centro storico e che, prestando servizio per limitati periodi di tempo, si avvicendano nel corso della stagione di apertura dello stabilimento, le autorizzazioni permanenti saranno rilasciate a nome della Società "TERME DI SIRMIONE" sulla base del contingente numerico dichiarato.

CATEGORIA "E" - DIMORANTI

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di persone che dimorano in abitazioni situate all'interno della zona a traffico limitato, possedute a titolo di proprietà o locazione da loro medesime o da componenti dello stesso nucleo familiare, escluse le locazioni stagionali, muniti dell'apposito contrassegno condotti dai medesimi o dai componenti dello stesso nucleo familiare, eccetto i veicoli dei dimoranti in primo arrivo ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori, per i quali l'accesso e la circolazione sono attualmente consentiti senza limitazione tranne che nei giorni festivi, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito con **autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori a motore termico.**

giorni feriali → dalle ore 00:00 alle ore 09:00 - dalle ore 12:00 alle ore 14:00 - dalle ore 19:00 alle ore 21:00

giorni festivi → dalle ore 00:00 alle ore 09:00 e dalle ore 19:00 alle ore 21:00

- accesso e transito con veicoli a braccia, ciclomotori elettrici, velocipedi nonché veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, sempre consentito tranne che **in uscita (Pedonalizzazione) dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nelle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 aprile - 1° maggio.**
- accesso e transito con veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, sempre consentito.

CATEGORIA "F" - ARTIGIANI

Fatte salve le limitazioni in occasione delle giornate di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di artigiani, eccetto motocicli e ciclomotori a due ruote, per interventi tecnici che richiedono il trasporto di attrezzatura pesante e/o ingombrante, in base ai seguenti orari:

PERIODO ESTIVO

accesso e transito con **autoveicoli a motore termico**

giorni feriali → dalle ore 06:00 alle ore 09:00

accesso e transito con **veicoli elettrici**

giorni feriali → dalle ore 06:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

PERIODO INVERNALE

accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali → dalle ore 06:00 alle ore 19:00

CATEGORIA "G" - FORNITORI

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli adibiti al solo trasporto di cose per carico e scarico di merci non trasportabili a mano, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO UNICO

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 09:00 con obbligo di uscita entro le ore 09:30

CATEGORIA "H" - ESERCENTI

Fatte salve le limitazioni in occasione delle fasce di pedonalizzazione, possono accedere e transitare nella zona a traffico limitato i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo degli operatori economici del centro storico, quali titolari di attività di pubblico esercizio, commercianti e professionali, muniti dell'apposito contrassegno, intestato a persona fisica e rilasciabili nel numero massimo di uno per ogni ditta individuale o società, in base ai seguenti orari e categorie:

PERIODO ESTIVO

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 09:00 con obbligo di uscita entro le ore 09:30

PERIODO INVERNALE

Accesso e transito con **autoveicoli**

giorni feriali→ dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00;

CIRCOLAZIONE CON VELOCIPEDI

L'accesso e la circolazione nella zona a traffico limitato con velocipedi sono consentiti anche ai soggetti non rientranti nelle suddette categorie, con esclusione del periodo dal 1° aprile al 30 settembre ed in tutti i giorni festivi e prefestivi del restante periodo estivo.

MEZZI DI POLIZIA – PUBBLICO SOCCORSO E SERVIZIO

Oltre i veicoli delle forze dell'ordine e quelli di pubblico soccorso, possono accedere e circolare nella zona a traffico limitato senza alcun limite e senza richiedere il rilascio di autorizzazione permanente o temporanea e senza limiti di orario i veicoli dell'Amministrazione comunale e quelli di pubblico servizio o in servizio di pubblica utilità, riconoscibili mediante scritte, stemma o logo esterni che consentano l'identificazione del servizio erogato.

Con le stesse modalità possono, altresì, accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato:

- i veicoli delle ditte aggiudicatrici dei servizi manutentivi di impianti comunali;
- i veicoli della ditta aggiudicatrice del servizio di trasporto merci nel centro storico, in base al disciplinare di appalto;
- i veicoli adibiti a servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi ed i veicoli per trasporto di persone fino a complessivi nove posti in servizio di noleggio con conducente, per accompagnare o prelevare residenti anagrafici ovvero dimoranti e persone soggiornanti negli alberghi del centro storico (**);
- i veicoli dei medici di base in visita domiciliare che espongono lo speciale contrassegno;
- i veicoli di rappresentanza di Enti o Amministrazioni pubbliche, riconoscibili come tali;
- i veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata, riconoscibili come tali, solo per esigenze operative;

(**) dalle ore 15:00 alle ore 19:00 delle seguenti date/giorni: Pasqua – Lunedì dell'Angelo – 25 e 26 aprile - 1° maggio possono accedere e circolare nella Z.T.L. le autovetture adibite a servizio di piazza con conducente-taxi (art. 86 del C.d.S.) e le autovetture in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone-n.c.c. (art. 85 C.d.S.), per accompagnare o prelevare dimoranti e soggiornanti in strutture ricettive del centro storico in ultima partenza.

ALTRE CATEGORIE AUTORIZZATE

Possono comunque accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato senza chiedere il rilascio di permesso permanente o temporaneo le categorie di utenti già autorizzate in via generale dal Codice della Strada.

ULTERIORI DEROGHE

Subordinatamente al rilascio da parte del Comando Polizia Locale, di speciale permesso permanente o temporaneo, ulteriori categorie di utenti rispetto a quelle previste dal presente prospetto, ovvero categorie di utenti già contemplate ma che necessitano di orari diversi da quelli consentiti, possono accedere e circolare nella Zona a Traffico Limitato, con modalità da stabilirsi per i singoli casi ed esigenze, tenendo conto dei riflessi sulla sicurezza della circolazione, nei casi di seguito indicati:

- **fornitori di particolari generi alimentari**, quali pane, latte, carne, pesce, frutta e verdura, limitatamente alla possibilità di accedere e circolare anche nel pomeriggio dei giorni feriali e nella mattinata dei giorni festivi con possibilità d'ingresso entro le ore 08:00 e di uscita entro le ore 8:30;
- **per la consegna di medicinali** solo nei giorni feriali;
- **per le consegne di quotidiani** possono accedere e circolare i veicoli a motore termico fino alle 08:00 (uscita entro le 08:30) anche nei giorni festivi;
- **fornitori muniti di veicoli elettrici**: ai fornitori con propri mezzi elettrici l'accesso e la circolazione nella Z.T.L saranno consentiti fino alle ore 11:00 nei giorni feriali (uscita entro le 11:30) e fino alle ore 09:00 nei giorni festivi (uscita entro le 09:30); ai fornitori con mezzi elettrici in locazione l'accesso e la circolazione nella ZTL saranno consentiti dalle ore 13:30 alle ore 16:30 (ultimo ingresso) dei giorni feriali;
- **partecipanti a ricevimenti nuziali, meeting o altre riunioni conviviali**, nel numero massimo di dieci permessi temporanei per ogni cerimonia nel periodo dal mese di aprile a quello di settembre compreso e, nel numero massimo di venti permessi temporanei per ogni cerimonia nel restante periodo;
- **artigiani per interventi tecnici urgenti** che richiedono il trasporto di attrezzatura pesante e/o ingombrante;
- **rappresentanti commerciali** (agenti di commercio) con campionario non trasportabile a mano;
- **accompagnatori dei bambini che frequentano la scuola materna "San Salvatore"** in caso di avverse condizioni atmosferiche;
- **residenti anagrafici e dimoranti in caso di particolari avverse condizioni atmosferiche**;
- **soggetti che effettuano cure termali**, con difficoltà nella deambulazione, trasportati con veicoli di proprietà di enti pubblici o assistenziali;
- **veicoli elettrici che trasportano villeggianti** in albergo o soggetti che effettuano cure termali;
- **veicoli di alberghi/strutture alberghiere per effettive, comprovabili e verificabili esigenze di trasporto dei bagagli** dei clienti;
- per contingente e improrogabile necessità adeguatamente documentata;
- **ospiti** di possessori, a titolo di proprietà o locazione, di abitazioni ubicate nel centro storico, solo per motivi di scarico/carico dei bagagli in caso di pernottamento;
- **soggetti istituzionali**.

ALTRE SPECIFICHE

Al di fuori delle categorie di utenti autorizzati, i ciclomotori/motocicli a motore termico ed i velocipedi non possono accedere e circolare nemmeno se spinti a mano.

Allegato “B”

<p style="text-align: center;">NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA FERMATA E DELLA SOSTA CON VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO</p>

La sosta dei veicoli all'interno della Zona a Traffico Limitato è consentita solo ed esclusivamente negli appositi spazi contrassegnati dalla lettera “P” ai sensi del vigente Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione nonché sulle aree private appositamente delimitate, con le seguenti deroghe:

1. per i veicoli dei residenti anagrafici e dei dimoranti è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico di cose in prossimità dell'abitazione, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 15 minuti, da documentare con l'indicazione in modo ben visibile dell'ora di arrivo;
2. per i villeggianti negli alberghi del centro storico in primo arrivo o ultima partenza ovvero dei veicoli dei loro accompagnatori è consentita la sosta per le sole operazioni di carico e scarico dei bagagli in area prospiciente l'albergo prescelto o nelle immediate vicinanze, senza arrecare intralcio alla circolazione e nel limite di tempo strettamente necessario ad eseguire dette operazioni e comunque per un tempo non superiore ai 30 minuti, da documentare con l'indicazione in modo ben visibile dell'ora di arrivo e dell'albergo prescelto;
3. per i fornitori e gli artigiani, è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico nelle piazze **Castello, Flaminia e Porto Valentino**;
4. per i medici in visita domiciliare, è consentita la sosta in prossimità del luogo di visita, senza arrecare intralcio alla circolazione e per il tempo strettamente necessario all'intervento;
5. per i veicoli adibiti al Servizio di Piazza-taxi, è consentito lo stazionamento in attesa del cliente solo con la presenza del conducente.
6. Al di fuori dei casi indicati, in tutta la Zona a Traffico Limitato vige il divieto di fermata.
7. Negli spazi destinati a parcheggio delimitati dalla specifica segnaletica verticale e contrassegnati dalla lettera “P” nelle Piazze Castello, Flaminia, Porto Valentino e Via Casello, vige il divieto di sosta dalle ore 00:00 alle ore 24:00 con rimozione forzata, dal 1° lunedì del mese di Marzo fino al 1° Novembre inclusi, salvo la deroga indicata al punto n. 3).